COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429 *Fax 0746/80436*

www.comune.accumoli.ri.it *email: comune.accumoli@pec.it*

IL SINDACO

PROT. N. 527 DEL 11-01-2017

Ordinanza n. 130/S-2 del 11.01.2017

OGGETTO	**Demolizione immobile ubicato in Accumoli – fraz. Grisciano.** **Proprietà: Di Girolamo Bartolomeo** **Identificazione catastale: fg. 1 mapp. 216 sub. 1**

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

Dato atto che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Richiamate:
- l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle *"zone rosse";*

Visto che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

Dato atto che il fabbricato sito presso la frazione Grisciano censito al N.C.E.U. al **fg. 1 mapp. 216 sub. 1**, individuato nella planimetria allegata, è stato gravemente danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà del Sig. Di Girolamo Bartolomeo nato ad Accumoli il 16/07/1944;

Dato atto che il fabbricato non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

Dato atto che, a seguito di segnalazione inoltrata dal C.O.C. di Accumoli al C.O.I. Amatrice-Accumoli, in data 04/01/2017 è stato convocato il Gruppo Tecnico di Sostegno (G.T.S.) per procedere, tra l'altro, alla valutazione delle contromisure urgenti da adottare sul suddetto fabbricato;

Vista l'allegata scheda di valutazione del G.T.S. (allegato C/2) n. 001 del 04/01/2017, dalla quale si evincono i seguenti interventi da eseguire:
"Trattasi di edificio a crollo incipiente insistente sulla strada comunale località Palazzo per casale Piciacchia di accesso ad attività produttiva (allevamento). Il passaggio di mezzi pesanti potrebbe causare il crollo immediato del fabbricato in relazione al quadro fessurativo che coinvolge importanti dislocazioni a livello dei tre angoli dell'edificio (dislocazioni oltre i 15 cm) nonchè situazione di fuoripiombo dai parte della facciata insistente sulla strada comunale in corrispondenza del cantonale stimabile in 25/35 cm su 2 metri di altezza. La porzione di solaio al di sopra risulta in precario stato di equilibrio. Al momento il transito sulla strada comunale risulta interdetto con delimitazione fissa.";

Considerato l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 20116 e s.m.i.;

Considerato che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

Considerato pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

Ritenuto di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza degli immobili medesimi e a raffigurarne le condizioni;

Vista l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "*ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante "*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*";

Vista la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: "*Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti*";

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.L.gs. 31/03/1998, n. 112;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

1. La demolizione totale del fabbricato sopra descritto censito al N.C.E.U. al **fg. 1 mapp. 216 sub. 1** di proprietà del Sig. Di Girolamo Bartolomeo nato ad Accumoli il 16/07/1944, come indicato nella scheda di valutazione del G.T.S. (allegato C/2) n. 001 del 04/01/2017, da parte dei Vigili del Fuoco senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità;
2. Che copia della presente Ordinanza sia notificata e trasmessa:
   - Al proprietario dell'immobile oggetto della presente Ordinanza:
     - Di Girolamo Bartolomeo nato ad Accumoli il 16/07/1944;
   - Ai Vigili del Fuoco per tramite del C.O.A.;
   - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
   - Alla Prefettura di Rieti;

   ciascuno per le proprie competenze.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.
Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Geom. Stefano Petrucci